

**PATTO DI COLLABORAZIONE “DA PARCO A PARCO, DA TORINO A CHIERI
COMMERCIALISTA GIARDINIERE”**

Il **COMUNE DI CHIERI** (C.F. 82000210011; P.IVA 01131200014) rappresentato dal Dott. Riccardo Barbaro, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Politiche Sociali, Educative, Culturali e Sportive del Comune di Chieri con sede in Via Palazzo di Città, 10 Chieri 10023

E

Alessandro Martini, singolo cittadino attivo, nato a XXXX il XXXX residente a XXXX in XXXX

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 maggio 2022, ha approvato il Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni (d'ora in poi: "Regolamento");
- l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;

CONSIDERATO CHE

- in data 24/03/2025 Alessandro Martini ha presentato al Comune di Chieri una proposta di Patto di collaborazione denominato "Da parco a parco – da Torino a Chieri commercialista giardiniere" (prot. 15656/2025) come singolo cittadino attivo;
- lo Sportello Beni Comuni, dopo una prima valutazione positiva della proposta, ha individuato come area competente il Servizio Complesso Ambiente e Mobilità;
- il Servizio Complesso Ambiente e Mobilità ha valutato positivamente la proposta di Patto di collaborazione concordando alcune modifiche ed elaborando così il contenuto del Patto di collaborazione;
- il Patto di collaborazione è stato sottoposto al Dirigente responsabile dello Sportello Beni Comuni che ha predisposto la Determina Dirigenziale n. 328/2026 per la sua approvazione.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE**Art. 1. Oggetto**

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Oggetto del presente Patto di collaborazione è la presa in cura del Giardino pubblico sito in via della Consolata che si estende su una superficie di circa 1.500 m², nel cuore del centro storico, riconosciuto come una risorsa importante per molti abitanti e frequentatori della zona. Difatti alcune scuole del territorio nel 2024 lo hanno scelto come location per un progetto di land art per la realizzazione di opere d'arte ispirate all'ambiente. Inoltre, il Giardino di Via della Consolata è stato oggetto del progetto "SPINA-SPAZI E PERSONE IN ATTESA", approvato e finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo all'interno del bando Linee guida della Partecipazione Civica Attiva.

Negli ultimi anni, l'area è stata oggetto di atti vandalici, in particolare sulle mura storiche che la delimitano. Nella parte superiore inoltre è presente una recinzione provvisoria affacciata su vicolo Maso Gilli, installata in seguito al crollo di una porzione del muro perimetrale.

Il proponente si propone di realizzare la manutenzione del verde orizzontale (taglio dell'erba con frequenza mensile nella stagione vegetativa aprile-ottobre), di effettuare la pulizia dei marciapiedi dai rifiuti e dal fogliame eventualmente presente e di segnalare, attraverso apposita segnaletica, le attività di cura del parco attraverso un progetto di cittadinanza attiva.

Art. 2. Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa

Obiettivi e azioni di cura condivisa del presente Patto di collaborazione puntano a:

- valorizzare uno spazio pubblico per trasformarlo in un luogo più pulito, sicuro e accogliente;
- riqualificare uno spazio pubblico in una logica di cura condivisa e generativa, al fine di attrarre comportamenti altrettanto virtuosi da parte dei frequentatori e nuove iniziative di utilizzo dello spazio;
- tessere attorno all'attività di cura del luogo nuove relazioni e legami tra i cittadini favorendo il dialogo tra persone di diverse età, culture e condizioni sociali;
- accrescere il senso di appartenenza alla comunità, di solidarietà, di consapevolezza e di responsabilità dei cittadini;
- sensibilizzare i cittadini alla Cultura dei beni comuni e del progetto dell'amministrazione condivisa che la Città di Chieri promuove dal 2014;
- promuovere nuovi modelli di governance condivisa tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà e in attuazione del principio costituzionale dell'art. 118;

Art. 3. Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

Il presente Patto di collaborazione ha validità 3 anni dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte.

Se al termine della collaborazione il proponente non comunica all'Amministrazione, entro tre mesi dalla scadenza, la volontà di prorogare il Patto di collaborazione quest'ultimo si considera automaticamente concluso.

Il Comune può risolvere il presente Patto di collaborazione in ogni momento, per motivate e prevalenti ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico. Analoga facoltà può essere esercitata dal proponente mediante comunicazione protocollata da inviare allo Sportello Beni Comuni (benicomuni@comune.chieri.to.it). In ogni caso il Comune si impegna a esperire ogni tentativo di riprogrammazione del patto se lo stesso venga sospeso per ragioni di interesse pubblico.

Art. 4. Modalità di collaborazione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

Il singolo cittadino attivo provvederà a realizzare le seguenti attività:

- effettuare la manutenzione del verde orizzontale, comprensiva del taglio dell'erba con frequenza mensile durante la stagione vegetativa (aprile–ottobre), utilizzando mezzi propri (rasaerba, decespugliatore, soffiatore, tagliasiepi), preferibilmente in giornate festive e prefestive e in fasce orarie idonee a non arrecare disturbo;
- comunicare preventivamente ad inizio della stagione vegetativa, tramite posta elettronica, la programmazione e le date degli interventi;
- svolgere le attività di taglio dell'erba esclusivamente in forma personale, senza il coinvolgimento di terzi;
- interdire temporaneamente l'accesso al pubblico alle aree interessate durante l'utilizzo dei macchinari per la manutenzione del verde;
- provvedere autonomamente al conferimento degli sfalci presso l'isola ecologica di Chieri, utilizzando mezzi propri;
- effettuare la pulizia dei marciapiedi, con rimozione di rifiuti e fogliame eventualmente presenti;
- promuovere il coinvolgimento delle realtà del territorio e dei singoli cittadini al fine di animare e valorizzare l'area verde, anche mediante l'organizzazione di attività quali momenti di confronto, letture condivise, giochi per bambini e sedute di yoga;
- segnalare, attraverso apposita cartellonistica, le attività di cura del parco nell'ambito del progetto di cittadinanza attiva.

L'impossibilità di effettuare la manutenzione del verde nel periodo assegnato dovrà essere prontamente segnalato al Comune rivolgendosi allo Sportello beni comuni e al Servizio Complesso Ambiente e Mobilità.

Il Comune si impegna inoltre a:

- valorizzare le attività svolte nell'ambito del patto di collaborazione attraverso i propri canali di comunicazione e attraverso la fornitura di una segnaletica dedicata al patto di collaborazione;
- valutare la possibilità di sostituire la recinzione provvisoria nei pressi di vicolo Maso Gilli;

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

Art. 5. Modalità di adeguamento e modifiche delle attività

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

Per riaprire la fase di co-progettazione il proponente dovrà fare richiesta formale allo Sportello Beni Comuni.

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in seguito alla richiesta da parte di un singolo cittadino/gruppo informale/organizzazione di collaborare con il proponente al raggiungimento degli obiettivi del patto di collaborazione.

Per diventare membri del patto di collaborazione e contribuire alla perseguimento degli obiettivi individuati all'art. 2 è necessario inviare una mail a protocollo@comune.chieri.to.it e a benicomuni@comune.chieri.to.it e chiedere formale adesione.

Art. 6. Attività - assunzione di responsabilità e coperture assicurative

La prestazione esercitata dal proponente non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato.

Al Patto di Collaborazione viene allegato il documento "Informativa sui rischi", previsto dall'art. 18 comma 1 del Regolamento, che contiene la comunicazione dei rischi generali e specifici e le misure di prevenzione da adottare relativamente alla realizzazione delle attività previste dal Patto di Collaborazione.

Il cittadino attivo è coperto da Polizza assicurativa per danni recati a terzi ed è stato inserito nella vigente Polizza infortuni del Comune di Chieri per le attività previste e concordate con lo Sportello Beni Comuni.

Art. 7. Pubblicizzazione e comunicazione del Patto di collaborazione

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il presente patto di collaborazione verrà infatti pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri e la firma del patto, che segna l'inizio della collaborazione, verrà pubblicizzata tramite i suoi canali social.

Inoltre nell'ottica di un'ampia diffusione e promozione delle attività di cura e gestione dei beni comuni il proponente si impegna a condividere la notizia della sottoscrizione del patto e i

successivi aggiornamenti, notizie, eventi e risultati raggiunti nell'ambito del patto in oggetto attraverso i suoi canali di comunicazione (sito internet, canali social ecc.).

Il proponente si impegna a citare il presente patto di collaborazione su tutti i supporti di comunicazione (flyers, locandine ecc.) prodotti nell'ambito delle attività previste dal patto come definito nel vademecum della comunicazione scaricabile sul sito internet.

Art. 8. Cause di esclusione

Le cause di esclusione del proponente fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della collaborazione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura esercitate dal proponente. La proprietà dei beni comuni resterà invariata e verranno restituiti i mezzi e le attrezzature comunali adoperate che dovranno essere riconsegnate nella migliore condizione possibile.

Art. 9. Valutazione e Monitoraggio

Al fine di valutare opportunamente gli obiettivi e le azioni di cura come elencate all'art. 2 e 4 del presente patto (e successive integrazioni), il proponente dovrà consegnare al Comune una scheda di valutazione e monitoraggio annuale (**entro il 31/12 di ogni anno**), corredata da materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Art. 10. Adeguamento e modifiche. Norme transitorie

Al presente patto di collaborazione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente patto di collaborazione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore del proponente, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

I dati personali e le immagini relativi ai soggetti - che sottoscrivendo il presente patto dichiarano di voler partecipare attivamente all'iniziativa comunale in oggetto condividendone modi esecutivi e scopi istituzionali - saranno trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dalla Legge, 22/04/1941 n° 633 sul diritto d'autore.

L'Ente pertanto garantisce la tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i volontari appartenenti al citato gruppo informale come analiticamente dettagliato nell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, e reperibile sul sito istituzionale al link: <https://www.comune.chieri.to.it/chieri-aperta/privacy> o scansionando il seguente Qr code.



Il referente del patto di collaborazione verrà inserito nella mailing list per le comunicazioni istituzionali relative al tema dell'amministrazione condivisa.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri,

Singolo cittadino attivo

Alessandro MARTINI
firmato in digitale

COMUNE DI CHIERI

Dirigente dell'Area Politiche Sociali,
Educativa, Culturali e Sportive

Riccardo BARBARO
firmato in digitale